

Codice A1401A

D.D. 26 ottobre 2015, n. 680

**D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie. Affidamento incarico di collaborazione.**

Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30/9/2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria;

vista la successiva D.D. 632 del 6/10/2008 di approvazione dello schema tipo di convenzione attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra;

considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Programmazione Sanitaria;

rilevato che l'Asl CN1 ha recepito l'Accordo di cui trattasi con determinazione del Direttore n.2146 del 13/11/2008 ed ha sottoscritto l'accordo di cui trattasi in data 17/9/2009;

ritenuto opportuno, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo-quadro, stipulare con la suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione della dipendente dr.ssa Paola Obbia, collaboratore professionale sanitario, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 24 ore mensili;

dato atto della nota prot. n. 90772 del 21/9/2015 con la quale il Direttore Generale dell'ASL CN1 ha manifestato il proprio assenso alla stipula della convenzione nel testo proposto dalla Direzione Sanità;

verificata ed acquisita con l'interessata la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, si rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata di anni 2;

dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

**IL DIRETTORE**

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

vista la L.R. 12.12.1997 n. 61;

visto l'art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

*determina*

- di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008 con l'ASL CN1 ai fini della collaborazione della dipendente di codesta Asl, dr.ssa Paola Obbia, collaboratore professionale sanitario, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 24 ore mensili;
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di anni 2, dovrà essere fornito con le modalità riportate nella convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore Regionale  
Fulvio Moirano